
➤ **Con l'art.20, comma 1 lett. a), punto 1) , il legislatore va a modificare l'art. 3, comma 8 del d.lgs.81/08 s.m..**

La modifica introdotta riguarda i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio. Introducendo una più articolata regolamentazione, se confrontata con quanto previsto dalla normativa abrogata, riferita alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il nuovo comma 8 si individuano tre regimi.

Ai lavoratori occupati presso un committente imprenditore o professionista saranno applicate tutte le disposizioni previste dal d.lgs.81/08 s.m., comprensive, quindi, di tutti i diritti di natura prevenzionale previsti a loro favore.

Un regime differente è invece previsto per i lavoratori occupati in tutti gli "altri casi". Per questi, difatti, sono assicurate le sole disposizioni dettate all'art.21 del d.lgs.81/08 s.m. (nel quale sono le facoltà e non gli obblighi, a trovare regolazione).

Trova conferma, invece, la totale esclusione dall'applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro per quei lavoratori che, sempre rientrando tra coloro che prestano lavoro di accessorio, svolgono piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compreso l'insegnamento privato e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Al di fuori dell'area della prevenzione in ambiente di lavoro, per tutte le altre disposizioni relative alla regolamentazione dello svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio, è il nuovo d.lgs.81/2015 (art.48) ad occuparsene.

➤ **Con l'art.20, comma 1 lett. a), punto 2), il legislatore va a modificare l'art. 3, comma 12-bis del d.lgs.81/08 s.m..**

La modifica introdotta riguarda i soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese (che non rientrano nelle diverse categorie dei volontari, come elencati nel testo dell'art.3, comma 12-bis).

Tali soggetti, parificati ai lavoratori, in base a quanto disposto all'art.2, comma 1, lett. a), del d.lgs.81/08 s.m., se con la normativa precedente rientravano nel regime dettato dall'art.21 (che, come detto, prevede facoltà e non obblighi, sia nel campo della formazione che della sorveglianza sanitaria), alla luce delle modifiche introdotte, vengono ad esserne esclusi.

L'esclusione, in tale contesto, determina che per questi soggetti, parificati ai lavoratori, vengano ad essere vincolanti tutte le disposizioni previste dal decreto del 2008, compresi gli obblighi dettati in tema di formazione e di sorveglianza sanitaria.

➤ **Con l'art.20, comma 1 lett. b) , il legislatore va a modificare l'art. 5, commi 1, 4 e 5 del d.lgs.81/08 s.m..**

La modifica introdotta riguarda la collocazione e composizione del "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", comunemente identificato come la "Cabina di regia" del sistema istituzionale in tema di prevenzione in ambito lavorativo.

Solo apparentemente modificata la collocazione del Comitato ex art.5, ad essere mutata è la denominazione dei ministeri interessati. Scorporato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal Ministero della salute, la modifica testuale qui effettuata era necessaria per riportare a correttezza quanto già realizzato nella pratica.

Quello che qui non emerge, sul piano testuale, ma che però è avvenuto in parallelo alle modifiche attuate al testo normativo, grazie ad una decisione maturata all'interno del Ministero della salute, è l'aver riportato la "Cabina di regia" alla forma di Comitato, anziché a mero gruppo di lavoro, come era stato nello scorso anno deciso con disposizioni interna allo stesso Ministero, in palese violazione della normativa.

Con l'occasione della necessaria modifica testuale, vengono ad essere ridefiniti i componenti istituzionali del Comitato e gli equilibri interni.

Si ricorda che il Comitato ex art.5 è il titolare di una delle principali funzioni in tema di prevenzione e cioè lo "stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro", che concretamente significa l'andare a redigere la Strategia nazionale di prevenzione. Atto fondamentale strategico, richiesto dalle Parti sociali, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs.81/08 (anche per il fatto di essere ormai l'unico Paese in Europa a non averlo).

- **Con l'art.20, comma 1 lett. b) , il legislatore va a modificare l'art. 6, commi 1, 2, 5, 6 e 8 del d.lgs.81/08 s.m..**

La modifica introdotta riguarda la ricomposizione e i compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Ridimensionati i numeri delle tre compagini : istituzioni (Ministeri e Regioni), parte datoriale e parte sindacale, intervento non contrastato da queste ultime, è con l'introduzione degli "esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale", nel numero di tre e del "rappresentante dell'ANMIL", nel numero di uno, che quanto disposto non trova alcun sostegno.

La novità nella composizione della Commissione, difatti, oltre a vanificare l'elemento del tripartitismo perfetto (principio cardine delle disposizioni dettate dal livello europeo), apre un discutibile varco su quali professionalità tecniche debbano trovare collocazione in un organismo di carattere politico a composizione di rappresentanza.

Inoltre i quattro voti corrispondenti a tali nuovi soggetti introdotti nella Commissione, vengono ad acquisire un peso di molto superiore a quanto singolarmente rappresentato, divenendo potenzialmente l'ago della bilancia tra le tre compagini costitutive (istituzioni e parti sociali), perfettamente equilibrate nei numeri.

Per quanto concerne, invece, le modifiche testuali di correzione e di ridefinizione dei compiti, vista la minima rilevanza, si rimanda al confronto dei testi tra il previgente e l'attuale.

- **Con l'art.20, comma 1 lett. d) , il legislatore va a modificare l'art. 12, comma 1 del d.lgs.81/08 s.m..**

La modifica introdotta riguarda una precisazione necessaria in tema di Interpelli.

- **Con l'art.20, comma 1 lett. e), il legislatore va a modificare l'art. 28, comma 3-bis del d.lgs.81/08 s.m..**

La modifica introdotta riguarda la formalizzazione del contributo tecnico (nei termini di strumenti e risorse umane specializzate) che l'Inail offre, in modo permanente, alle realtà lavorative ai fini della "riduzione dei livelli di rischio".

Giusto il richiamo alla collaborazione dell'Inail con gli organismi paritetici, tenuto conto che da tempo tale sinergia sta producendo molti risultati concreti a sostegno delle realtà lavorative nel loro complesso, a favore di tutti gli attori della prevenzione aziendale, dal datore di lavoro ai lavoratori.

- **Con l'art.20, comma 1 lett. f) , il legislatore va a modificare l'art. 29, comma 6-quater del d.lgs.81/08 s.m..**

La modifica introdotta riguarda la formalizzazione, mediante rimando a decretazione successiva, del contributo offerto nell'individuare strumenti di supporto per la valutazione dei rischi.

Anche in questo caso, pur non citando espressamente l'Inail, il riferimento è diretto a tale Istituto, considerato che l'unico strumento citato e portato ad esempio nel testo dell'articolo (OIRA), vede la piena titolarità della sua gestione in capo all'Inail.

- **Con l'art.20, comma 1 lett. g) , il legislatore va a modificare l'art. 34, commi 1-bis e 2-bis del d.lgs.81/08 s.m..**

La modifica introdotta riguarda la possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

Eliminata la soglia numerica del "fino a cinque lavoratori", oggi in tutte le imprese o unità produttive (salvo ancora i casi previsti all'art.31, comma 6) il datore di lavoro che rientra nei termini dettati dall'art.34, è libero di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, oltre a quelli del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Va precisato che la soglia non determinava un limite al datore di lavoro di esercizio delle funzioni previste, ma solo la possibilità di svolgere i compiti della gestione delle emergenze anche in caso di affidamento dell'incarico di Rspp ad altre persone diverse da se stesso.

La critica in questo caso non riguarda la modifica introdotta con il decreto di riforma in commento, ma bensì la disposizione prevista a monte, direttamente dal d.lgs.81/08, dalla sua entrata in vigore, pur anche se limitata ad alcune tipologie aziendali, di ridotta ampiezza e pericolosità.

- **Con l'art.20, comma 1 lett. h) , il legislatore va a modificare l'art. 53, comma 6 del d.lgs.81/08 s.m..**

La modifica introdotta riguarda la palese conferma del ritardo inaccettabile della messa in opera del SINP (Sistema Informativa Nazionale della Prevenzione) e, quindi, della relativa possibilità di tenuta della documentazione aziendale di prevenzione su supporto informatico, anziché cartaceo.

Atteso dall'entrata in vigore del d.lgs.81/08, il SINP fornirebbe, una volta varato ed entrato a regime, uno strumento fondamentale per migliorare il sistema di prevenzione nazionale, territoriale e aziendale.

- **Con l'art.20, comma 1 lett. b) , il legislatore va a modificare l'art. 55, comma 6 del d.lgs.81/08 s.m..**

La modifica introdotta riguarda l'inasprimento delle pene in caso di violazione riferita alla mancata formazione dei lavoratori, degli addetti alle emergenze, dei preposti, dei dirigenti e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché del mancato rispetto dell'obbligo a carico del datore di lavoro e/o dei dirigenti di inviare i lavoratori a visita medica.

Prevista una gradualità a rialzo delle sanzioni, è il criterio della dimensione aziendali quello preso a riferimento dal legislatore della modifica. Le aziende con più di cinque lavoratori vedranno le sanzioni raddoppiate, le aziende con più di dieci lavoratori vedranno le sanzioni triplicate.

Pur sostenibile la modifica introdotta, per il suo valore quale segnale di importanza rivolto verso la formazione e la sorveglianza sanitaria, non si può trascurare che le sanzioni vengono comminate dagli organi di vigilanza solo a seguito di controlli effettuati in azienda. Purtroppo è ormai un dato confermato che il numero dei controlli che vengono effettuati è altamente inferiore al numero delle realtà lavorative. E' per questo che il monitoraggio che un RLS/RLST può effettuare sul rispetto degli obblighi in ogni realtà lavorativa è senz'altro più efficace e diffuso e, per questo, va incentivato e sostenuto.

- **Con l'art.20, comma 1 lett. l) , il legislatore va a modificare l'art. 69, comma 1, lett. e) del d.lgs.81/08 s.m..**

- **Con l'art.20, comma 1 lett. m) , il legislatore va a modificare l'art. 73 del d.lgs.81/08 s.m..**

- **Con l'art.20, comma 1 lett. p) , il legislatore va a modificare l'art. 190, comma 5-bis del d.lgs.81/08 s.m.**

Le modifiche introdotte riguardano aspetti di natura tecnica.

Previste le prime due nel Titolo III - "Uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di protezione individuale", le modifiche apportano integrazioni necessarie e rilevanti.

Anche la terza, prevista nel Titolo VIII – "Agenti fisici", "Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro", determina una modifica pienamente accoglibile.

- **Con l'art.20, comma 1 lett. n) , il legislatore va a modificare l'art. 87, commi 2, 3, 4 e 6 del d.lgs.81/08 s.m..**

Le modifiche introdotte riguardano aspetti di natura sanzionatoria riferiti al complessivo articolato del Titolo III - "Uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di protezione individuale". Modifiche condivisibili.

- **Con l'art.20, comma 1 lett. o) , il legislatore va a modificare l'art. 98, comma 3 del d.lgs.81/08 s.m..**

Le modifiche introdotte aprono alla possibilità di svolgere il modulo giuridico e i corsi di aggiornamento del percorso formativo per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in modalità e-learning, secondo le regole introdotte dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Seppur in linea con quanto disposto dall'Accordo, come già più volte detto, la scelta di poter svolgere anche solo una parte del corso di formazione in modalità e-learning (non il modulo tecnico, ma esclusivamente il modulo giuridico) non trova ancora oggi, da parte nostra, un pieno sostegno.